

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### **Opposizione a decreto ingiuntivo, sentenza che dichiara l'incompetenza territoriale, riassunzione del giudizio, conseguenze sull'efficacia del decreto ingiuntivo**

La sentenza con cui il giudice dell'*opposizione a decreto ingiuntivo* dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della *competenza funzionale* ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva *riassunzione* del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria. Ne consegue che la mancata tempestiva riassunzione della causa determina l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitiva efficacia esecutiva di quest'ultimo, soltanto se la pronuncia con cui il giudice dell'opposizione dichiara la propria incompetenza non contenga (o anzi escluda) una contestuale pronuncia (sia pure implicita) di revoca o di nullità del decreto opposto. Così, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adito in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c.,

*opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie.*

NDR: in tal senso Cass. 9633/2022, 5415/2019, 21297/2004 nonché, sull'ultima parte della massima, Cass. 41230/2021.

### **Corte di appello di Milano, sentenza del 9.10.2023**

*...omissis...*

Definitivamente pronunciando nella causa riassunta ex art. 50 c.p.c. da Lu. Ca. a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, considerato che nel procedimento inizialmente promosso innanzi al Giudice milanese la Società XX aveva opposto il decreto ingiuntivo n. 1737/2021 emesso dal locale Tribunale a favore del Ca. e contenente l'intimazione al pagamento in suo favore di € 6.027,20 lordi a titolo di competenze retributive e TFR, nell'ambito di un giudizio in cui la Ditta opponente, oltre a chiedere la revoca del titolo monitorio, aveva rivendicato in via riconvenzionale il pagamento della somma di € 889,53 a titolo di saldo della posta risarcitoria fatta valere nei confronti del dipendente (in forza dal 2019 presso XX come impiegato e dimessosi il 27 aprile 2021) trovandosi la Ditta a sua volta destinataria di una riconvenzionale (reconventio reconventionis) azionata dall'opposto per conseguire il pagamento di competenze accreditate per lavoro straordinario nonché la caducazione di due sanzioni disciplinari conservative, con la sentenza n. 267/2022 ora appellata, il Tribunale di Lodi ha dunque dichiarato inammissibili le domande avanzate in via riconvenzionale dal Ca., ha respinto la domanda che costituiva il nucleo di quella proposta in sede monitoria e ha accolto per quanto di ragione la riconvenzionale formulata da XX con la condanna dell'avversario a pagarle la somma pari a € 257,73 a titolo di residua posta risarcitoria e la somma di € 1.243,48 quale indennità sostitutiva del preavviso a fronte delle dimissioni volontarie del dipendente, condannandolo altresì alla rifusione delle spese del grado.

Rilevato che Lu. Ca. prestava servizio alle dipendenze di XX (avente sede in Ge. e filiale in provincia di Lo., da qui la declaratoria dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano) come impiegato di IV livello CCNL Autotrasporto Me. e Logistica da quando, nell'agosto 2013, il suo rapporto di lavoro era divenuto a tempo indeterminato, il primo Giudice, nel rilevare altresì che, in forza della pronuncia emessa sulla competenza, il decreto opposto era stato revocato e che la causa riassunta non poteva avere più la pregressa struttura e lo stesso contenuto di giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. con lo stesso oggetto, bensì un oggetto che investiva direttamente, questa volta, le pretese rispettivamente azionate dalle parti in lite, ha ritenuto (avvalendosi anche di quanto stabilito dal Tribunale di Milano con una sua ordinanza meramente interlocutoria) che le domande riconvenzionali del Ca. fossero inammissibili anche sotto forma di reazione del lavoratore alla domanda riconvenzionale della XX, poiché esse non erano collegabili a tutti quanti i temi entrati nella lite, compreso quello che costituiva l'oggetto della riconvenzionale di XX sotto forma di sua richiesta risarcitoria.

In pratica, il Tribunale di Lodi ha in tal modo scartato la possibilità di esaminare le domande del lavoratore di rivendicazione dello straordinario per oltre 17.000,00 euro di petitum e quelle attinenti alle sanzioni disciplinari ossia le due dell'aprile 2021 che il ricorrente aveva chiesto al Giudice di annullare e che, per parte sua, l'Azienda aveva eccepito di non aver mai applicato in ragione delle sopravvenute dimissioni dell'avversario, che non aveva quindi più alcun interesse a coltivare la sua richiesta.

Pronunciando quindi (1) sul merito della rivendicazione economico-retributiva fatta valere dal Ca., inizialmente in sede monitoria, per ottenere il pagamento della retribuzione di aprile 2021 e del TFR sino a quel punto maturato nonché (2) sul merito della domanda risarcitoria a sua volta proposta

dalla XX a sviluppo e definizione di quanto in tale senso realizzato dall'Azienda grazie alle trattenute da lei operate durante il rapporto in forza della rivalsa ex art. 32 del CCNL, sulle spettanze maturate dal suo dipendente come retribuzione di aprile 2021 e come TFR, il Tribunale ha stimato che il Ca. non avesse diritto a percepire le poste economiche che erano state ingiunte alla Società, proprio perché quest'ultima aveva fatto correttamente valere, a norma di Contratto Collettivo, la sua azione risarcitoria nei confronti del dipendente quale soggetto resosi autore del sinistro stradale avvenuto il 6 aprile 2021, quando il Ca., alla guida del furgone di servizio lungo il Viale (omissis) aveva violentemente tamponato un'autovettura che lo precedeva arrecando all'automezzo aziendale danni per oltre sei mila euro come da fattura allegata dalla datrice di lavoro, che la Società era appunto titolata a recuperare grazie all'applicazione dell'art. 32 del CCNL in danno del lavoratore e dei suoi crediti, come nella specie avvenuto mediante le suddette trattenute retributive.

Su quest'ultima tematica che, per forza di cose, ha influito sulla rivendicazione dell'importo integrale delle spettanze operata dal Ca. (prima col decreto ingiuntivo e poi rivestendo strettamente il ruolo di ricorrente attore nella causa di merito apertasi innanzi al Tribunale di Lodi ove il processo era stato riassunto), elidendone la portata, il Tribunale ha ritenuto che XX si fosse ammissibilmente e validamente avvalsa di una prerogativa di matrice contrattuale- collettiva che aveva pure concreto riscontro legittimante in un illecito senz'altro contrassegnato da evidenti indici di colpa del lavoratore quando questi era incorso nel sinistro stradale del tamponamento foriero, come si è detto, di danni al furgone rientrante nel patrimonio aziendale.

Considerato perciò quanto già conseguito dalla Società mediante lo strumento di rivalsa da lei esercitato a norma di Contratto ed operata una compensazione impropria tra le poste di dare/avere - da una parte le voci retributive del prestatore e dall'altra la voce risarcitoria perseguita dall'Azienda - il primo Giudice, tramite l'applicazione della previsione contrattuale ex art. 32 reputata correttamente svolta da parte della Ditta, ha infine stabilito che a XX spettava il riconoscimento della somma di € 257,73 a saldo di quanto già da lei recuperato sotto il profilo della sua aspettativa risarcitoria, donde la finale emissione del seguente dispositivo, comprensivo del riconoscimento del credito azionato da parte di XX per ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso a carico del dipendente dimissionario che, contrariamente a quanto da lui dedotto, non poteva fondatamente vedersi riconosciuta una giusta causa affatto enunciata al momento del suo recesso dal rapporto:

“Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara inammissibili le domande di Lu. Ca. ;
- rigetta per il resto il ricorso di Lu. Ca. in quanto infondato;
- accoglie in parte la domanda di XX s.p.a. e condanna Lu. Ca. a pagare alla stessa la somma di € 257,73 a titolo di risarcimento residuo del danno per il sinistro del 6.4.2021 imputabile a condotta dello stesso; oltre interessi di legge;
- condanna Lu. Ca. a pagare ad XX s.p.a. la somma di € 1.243,48 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 per competenze professionali, spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.”

Lu. Ca. ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma mediante l'accoglimento delle domande fatte valere innanzi al Tribunale di Lodi, domande che avevano permeato la sua posizione anche quando la causa era stata sottoposta alla cognizione del Tribunale di Milano dichiaratosi privo di competenza territoriale.

- In prima istanza, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di inammissibilità delle sue riconvenzionali sulla rivendicazione del pagamento del lavoro straordinario e sull'annullamento delle due sanzioni disciplinari dei primi di aprile 2021 quando l'Azienda non sia era ancora determinata a contestare la terza violazione disciplinare con riferimento all'addebito della responsabilità del sinistro stradale foriero di danni al suo furgone.

L'appellante ricorda come egli fosse legittimato a reagire alla riconvenzionale avversaria avente ad oggetto il saldo del risarcimento danno già in buona parte conseguito tramite l'applicazione dell'art.

32 del CCNL, spiegando a sua volta, come appunto avvenuto quando la causa si trovava innanzi al Tribunale di Milano, una reconventio reconventionis da ritenersi pacificamente ammissibile, specie nel solco di quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità e con specifico richiamo dell'arresto impresso dal Cass. 9633/2022 per cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.

- In seconda analisi, l'appellante Lu. Ca. si duole delle considerazioni e della decisione espresse dal Tribunale a proposito dell'operatività dell'art. 32 del CCNL e così pure della compensazione che nella specie non poteva avere luogo per contrasto coi fondamentali indici della disciplina dell'istituto contemplato dalla fonte collettiva.

Per l'appellante, l'art. 32 cit. non era applicabile alla fattispecie di modo che la correlata prerogativa esercitata da XX sul piano sostanziale del rapporto intercorso col Ca., era censurabile e, con essa, la sentenza che ne aveva riconosciuto gli estremi.

Prima di tutto perché la norma di Contratto prevedeva, in uno con la previa applicazione quantomeno di un rimprovero scritto in guisa di antecedente sanzionatorio, un ineliminabile presupposto necessario per poter effettuare la rivalsa (automatica) nei confronti del dipendente, dato che la previsione dell'art. 32 sanciva che “l'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno” (art. 32 C.C.N.L. cit.) mentre nella specie alla contestazione disciplinare in ultimo elevata da Ec. Eridiania a carico del lavoratore non era seguita l'applicazione di alcuna misura sanzionatoria.

- Inoltre, in relazione al sinistro stradale del 6 aprile 2021 non era ravvisabile la forma di colpa esclusiva ascritta dall'Azienda al Caracciolo che si era trovato a tamponare un veicolo improvvisamente e bruscamente frenato dal suo conducente al centro del Viale milanese in modo tale da essere concepibile almeno un concorso di colpa, tanto più che il Ca. non rivestiva il ruolo operativo di un autista ma quello di impiegato “Specialist” avvalsi dell'automezzo aziendale per espletare il suo lavoro.

Né si poteva trascurare la carente dimostrazione dell'entità del pregiudizio economico derivante dal danneggiamento del veicolo, dato che la controparte aveva allegato una non probante fattura di oltre seimila euro.

- Con l'ulteriore doglianza, l'odierno ricorrente passa a censurare l'omesso riconoscimento in suo favore dell'indennità sostitutiva del preavviso che il Tribunale aveva invece riconosciuto in capo alla datrice di lavoro trascurando, sia la giusta causa di recesso dedotta dal lavoratore, che i suoi estremi sintomatici dato che l'avversaria aveva omesso i fondamentali adempimenti a suo carico.

- In ultima istanza, la parte, sempre partendo dalla considerazione che anche in questo caso, come in quello relativo alla richiesta del pagamento degli straordinari, la sua riconvenzionale era ammissibile e scrutinabile, ripropone l'istanza di annullamento delle due sanzioni applicate l'1 aprile 2021 mediante la comminazione di due sospensioni di un giorno dal lavoro e dalle retribuzione per un episodio di assenza dal lavoro e per il caso di un mancato ritiro di merce.

Secondo l'appellante, nel primo caso la sua assenza dal servizio era giustificata per via del congedo di paternità e, nel secondo, era conseguente a una contestazione generica tale da non consentire al destinatario di spiegare idonea difesa, trattandosi per giunta di una misura sanzionatoria inadeguata e scorretta.

La Società XX si è costituita avversando le censure dell'appellante e ha concluso per la reiezione del gravame con vittoria di spese come sopra indicato.

All'udienza del 9 maggio 2023, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.

Parte delle ragioni dell'appello proposto da Lu. Ca. hanno fondamento e vanno accolte nei termini e per le considerazioni che seguono.

A giudizio della Corte, in primo luogo, le due domande azionate dal Ca. a fronte della riconvenzionale spiegata da XX erano ammissibili alla luce di quanto in ultimo sancito dal Cass. 9633/2022, ma si vedano anche: Cass. 5415/2019 che si attesta su considerazioni ulteriormente sviluppate dalla pronuncia del 2022 in maniera più ampia e dettagliata; Cass. 21297/2004 sulla riassunzione in costanza di opposizione a d.i. per cui “La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria. Ne consegue che la mancata tempestiva riassunzione della causa determina l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitiva efficacia esecutiva di quest'ultimo, soltanto se la pronuncia con cui il giudice dell'opposizione dichiara la propria incompetenza non contenga (o anzi escluda) una contestuale pronuncia (sia pure implicita) di revoca o di nullità del decreto opposto.” nonché Cass. n. 41230/2021 per la quale “In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adito in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie; ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei confronti di una amministrazione dello Stato, l'atto di riassunzione, non potendo considerarsi atto "istitutivo" di giudizio "ex novo", ai sensi dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi del comma 2 del citato art. 11.”

Queste ultime due pronunce di Legittimità spiegano la natura e la fisionomia che questo tipo di causa è in grado di assumere in sede di riassunzione, essendo sulla questione centrale di questo giudizio più che mai in termini Cass. n. 9633/2022 e tenuto conto: (i) che la sua riconvenzionale, il Ca. l'aveva tempestivamente e senza preclusioni proposta già innanzi al Tribunale di Milano, che non aveva affatto sancito ma solo prefigurato un possibile caso di inammissibilità, come ben si evince dal provvedimento puramente interlocutorio reso con l'ordinanza giudiziale in atti;

(ii) che, almeno così pare proprio, le domande del Ca. erano in stretto collegamento con la tematica entrata a fare parte della lite, a partire dalla richiesta formulata in sede di procedimento monitorio e, a ben vedere, pure per il tramite del tenore contenutistico e gli effetti della riconvenzionale spiegata da XX, verificandosi in tal modo la sussistenza degli estremi sanciti dalla Sentenza di Legittimità del 2022 per l'ammissibilità della reconventio reconventionis che è stata proposta dal lavoratore.

L'appello deve considerarsi fondato anche in merito al tema dell'impiego dell'art. 32 del CCNL da parte della Società che, ad avviso del Collegio, se ne è impropriamente ed abusivamente avvalsa, andando senz'altro -automaticamente, direttamente nonché unilateralmente- a rivalersi sulle competenze salariali del lavoratore prescindendo completamente da ogni canonico accertamento di responsabilità a carico del suo dipendente.

La norma ex art. 32 prevede infatti, non a caso, l'avvenuta comminazione di una misura disciplinare quale elemento presupposto indispensabile all'esercizio del tipo di prerogativa 'extra ordinem' di cui XX si era avvalsa: “2. L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.

Al lavoratore verrà addebitato l'intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danni di importo fino a 3.500 euro.

Laddove il danno superi l'importo di 3.500 euro la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un massimo di 20.000 euro.”.

Non si poteva perciò prescindere da una sanzione che, a norma di contratto collettivo, facultava la datrice di lavoro a “farsi giustizia da sé” per conseguire - eccezionalmente- una rivalsa risarcitoria.

Le ragioni e la condizione legittimante appena indicate possono invero spiegarsi con riferimento alla previsione di un ulteriore risvolto del potere sanzionatorio datoriale che non impedisce al lavoratore sottoposto, l'esperimento di un'ampia azione di tutela sia verso la sanzione che, al contempo, verso l'esercizio della straordinaria prerogativa recuperatoria riconosciuta dal CCNL (ma solo in presenza della ineliminabile condizione legittimante che si è detta).

Queste precisazioni fanno dunque fare propendere per la bontà della rivendicazione, da parte del Ca., delle sue competenze retributive ‘intonse’ e mai corrisposte, anzi indebitamente decurtate da parte della datrice di lavoro.

Si ritiene invece che non abbiano fondamento il tema dello straordinario e la questione relativa alle due sanzioni disciplinari.

Nel primo caso, la domanda azionata dal lavoratore era visibilmente viziata da inemendabili genericità e vaghezze espositive nonché essenzialmente risolta dalla parte mediante l'allegazione di un calcolo semplicistico che non teneva conto che il Ca. era fuori dall'Azienda da solo tutto il giorno e non aveva ricevuto disposizioni in ordine alla necessità di effettuare prestazioni supplementari rispetto al suo normale orario di lavoro, in tale senso potendosi quindi condividere gli argomenti di contrasto complessivamente impiegati dall'odierna appellata per contestare la richiesta solutoria dell'avversario.

Nel secondo caso delle due sanzioni, va notato che, a fronte delle dimissioni rassegnate dal Ca., l'Azienda non aveva avuto modo di applicarle, in nessuna maniera, neppure mediante delle trattenute che non figurano nelle buste paga in atti non essendo stato neanche evidenziato dall'interessato che il loro valore economico riflesso fosse stato comunque conseguito da XX grazie alla suddetta, incongrua, rivalsa risarcitoria.

Si aggiunga che in quella situazione resta uno snodo problematico quello di individuare un interesse concreto e attuale del lavoratore per come stimolato da provvedimenti disciplinari mai applicati e improduttivi di effetti consequenziali.

Oltre ai profili appena esaminati, non ha poi pregio il tema della spettanza in favore del Ca. della indennità sostitutiva del preavviso, che spettava invece all'Azienda percepire dato che il dipendente si era dimesso senza preavviso e senza manifestare e fare valere una giusta causa (come si evince dalla documentazione in atti) elaborata (artatamente) solo in sede di memoria presentata in giudizio prima quale parte opposta e, poi, come attore in senso stretto in occasione del ricorso in riassunzione.

Re. pertanto solamente la questione risarcitoria, che interessa pressoché esclusivamente solo la Società.

Se, come si è visto, la sua autonoma rivalsa in corso di rapporto non era giustificata nè giustificabile, se non altro, per via della mancanza, a monte, dell'applicazione al prestatore di una sanzione, allora bisognerebbe valutare e risolvere la questione del danno secondo i metri ordinari (indici di responsabilità esclusiva o concorrente e quantum).

Ma da questo -ad avviso della Corte- si può prescindere poiché XX ha formulato la sua riconvenzionale nel perimetro esclusivo dell'attuazione della conclusione dello strumento riservatole dall'art. 32 del CCNL di cui però, come si è detto, non ricorrono i presupposti concreti almeno sino a quando non verrà da lei intrapresa apposita azione di merito specificamente volta a fare valere la sua pretesa risarcitoria secondo il più tradizionale dei modi.

L'appello di Lu. Ca. va dunque parzialmente accolto come da dispositivo in cui le spese processuali dei due gradi, in rapporto al complessivo esito del giudizio, sono parzialmente compensate tra le parti e, per il resto, poste a carico della Società

XX nella misura ivi liquidata in applicazione dei criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia e del suo grado di complessità nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.

In parziale riforma della sentenza n. 267/2022 del Tribunale di Lodi, respinge le domande riconvenzionali azionate da Lu. Ca. in primo grado e condanna XX SPA a corrispondergli la somma € 7.208,16 a titolo di retribuzione relativa al mese di aprile 2021 e a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle date di maturazione dei crediti al saldo; conferma le altre statuizioni di merito; compensa nella misura di un mezzo tra le parti le spese dei due gradi con la condanna di XX SPA a rifondere a Lu. Ca. l'altra metà, liquidata in complessivi € 1.900,00 per il giudizio di primo grado e in complessivi € 1.800,00 per il presente grado, in ogni caso oltre spese generali, IVA e CPA.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---